

Bonus edilizi, correzione di errori e responsabilità

Per il calcolo del 30% irrilevanti i pagamenti al 30 settembre

Via libera da parte dell'agenzia delle Entrate alla possibilità di annullare precedenti accettazioni di crediti già acquisiti e alla remissione in bonis per inviare entro il 30 novembre 2022 le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue di quelle sostenute nel 2020, versando 250 euro di sanzioni. A prevederlo è la circolare del 6 ottobre 2022, n. 33/E, che ha anche confermato l'irrelevanza dei pagamenti effettuati per il calcolo del 30% al 30 settembre 2022, ai fini della proroga a fine 2022 per le villette e le case a schiera delle persone fisiche.

Calcolo del 30%: libertà di esclusione o inclusione dei lavori non agevolabili

L'agenzia delle Entrate, nella circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E, paragrafo 7, ha confermato che è «**facoltà** (e non obbligo)» includere «anche i **lavori non oggetto del Superbonus**» nel computo dei lavori su cui fare il **calcolo del 30% dei lavori effettuati al 30 settembre 2022**, ai fini della proroga al 31 dicembre 2022 per le villette e le case a schiera delle persone fisiche. Pertanto, può essere «superfluo includere nel predetto computo» i lavori non agevolabili. Ciò capita quando sono stati effettuati pochi interventi agevolati con i bonus minori o non agevolati, anche se può capitare il caso contrario, in cui solo includendo i lavori agevolati con i bonus minori e quelli non agevolati per nulla si riesce a raggiungere il 30% dell'intervento al 30 settembre 2022 (si veda l'esempio numerico di seguito).

Sal del 30% per l'opzione diverso da quello del 30 settembre

La **dichiarazione via pec del direttore dei lavori** del raggiungimento del 30% dell'intervento al 30 settembre 2022 **non serve** se il contribuente esercita l'opzione per la **cessione del credito** o lo **sconto in fattura** e, pertanto, viene predisposta dal tecnico abilitato l'attestazione che «assevera il raggiungimento del 30 per cento del SAL», ai fini della suddetta opzione. Questo chiarimento generico è contenuto nella circolare agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022, n. 33/E, paragrafo 7, peraltro, senza indicare alcuna data limite per questa asseverazione del Sal, ma si ritiene che questo esonero non possa essere una regola generale, ma debba valere solo nei particolari casi in cui questa asseverazione dei Sal riguarda interventi costituiti solo dal super ecobonus (con invio all'Enea) o solo dal super sisma bonus (con presentazione al SUE). Quindi, solo nei cantieri dove non viene effettuato alcun lavoro non agevolato con altri Superbonus.

Il chiarimento dell'agenzia è apprezzabile, in quanto, per giustificata prudenza e nell'assenza di altre

indicazioni di prassi, molti direttori dei lavori hanno seguito le indicazioni del parere 1/2022 di settembre 2022 della Commissione di monitoraggio, effettuando l'autodichiarazione ivi prevista, anche nei suddetti casi. Ma si ritiene, però, che l'esonero previsto dalle Entrate non possa valere in caso di lavori agevolati sia con il super ecobonus che con il super sisma bonus, ma possa valere solo nel caso in cui l'asseverazione del Sal ai fini dell'opzione sia riferita al super ecobonus (Enea), in assenza di altri lavori agevolati con il Superbonus ovvero nel caso in cui l'asseverazione del Sal ai fini dell'opzione sia riferita al super sisma bonus (SUE), in assenza di altri lavori agevolati con il Superbonus. I due calcoli, infatti, sono differenti.

Mentre il Sal del 30% ai fini delle opzioni di cessione del credito e dello sconto in fattura considera solo i lavori agevolati con l'ecobonus ovvero solo quelli con il sisma bonus, il 30% dei lavori effettuati al 30 settembre 2022 dev'essere calcolato alternativamente sull'intervento complessivo (costituito da tutti i lavori agevolati con i bonus minori o non agevolati, oltre che tutti quelli al 110%, comprensivi di super ecobonus, super sisma bonus, fotovoltaico, accumulo e colonnine) ovvero sui soli lavori agevolati con il Superbonus del 110%.

In pratica, non è sufficiente, ad esempio, certificare il raggiungimento del 30% dei lavori di adeguamento sismico per beneficiare della proroga su tali lavori (ad esempio, con la presentazione al SUE dell'asseverazione del Sal), « *in mancanza del raggiungimento del 30% dei lavori complessivamente considerati (inclusi quindi i lavori di riqualificazione energetica al 110% ed, eventualmente, tutti gli altri lavori)* » (nota dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova del 21 settembre 2022).

Si pensi al caso di un intervento complessivo di 100.000 euro, con lavori agevolati con il super ecobonus per 10.000 euro, con il super sisma bonus per 19.000 euro e con il bonus casa per 71.000 euro. Il Sal all'Enea del 30% dell'ecobonus (3.000 euro) non è sufficiente a raggiungere il 30% dell'intervento complessivo al 30 settembre 2022 (pari a 30.000 euro, cioè il 30% di 100.000 euro) o dei soli interventi al 110% (eco più sisma), pari a 8.700 euro (30% di 10.000 euro, sommato al 30% di 19.000 euro). Se, invece, verranno effettuati entro il 30 settembre anche lavori agevolati con il bonus casa per 28.000 euro, sarà rispettata la condizione del 30% dell'intervento complessivo (pari a 30.000 euro), in quanto, sommando i 3.000 euro di super ecobonus e i 28.000 euro di bonus casa, si arriva a 31.000 euro. Quindi, nell'esempio, senza l'effettuazione e la verifica dei lavori agevolati con il bonus casa, l'invio all'Enea del Sal del 30% del super ecobonus per lavori effettuati a luglio, agosto e settembre 2022, non solo non consente di superare il test per la proroga, ma non è neanche possibile, in quanto il super ecobonus, nell'esempio, è scaduto a fine giugno e il Sal del 30% del terzo trimestre non può generare crediti trasferibili a terzi.

Irrilevanti per la proroga i pagamenti al 30 settembre 2022

Nella circolare agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022, n. 33/E, paragrafo 7, è stato chiarito definitivamente che i **pagamenti effettuati fino al 30 settembre 2022 sono irrilevanti ai fini del calcolo del 30% dei lavori effettuati al 30 settembre 2022**, per le villette e le case a schiera delle persone fisiche.

La circolare ha fatto l'esempio di un intervento complessivo di costo pari a 100.000 euro di cui 60.000 euro agevolati con il bonus casa e altri 40.000 euro incentivati con il Superbonus del 110%. Secondo la versione della circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 « è possibile fruire di tale ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, pagamenti pari a 12.000 euro riferiti a lavori effettivamente eseguiti ». Nella versione corretta il 7 ottobre 2022, invece, il termine «pagamenti» è stato modificato con la parola «lavori». La correzione è apprezzabile, in quanto la proroga a fine 2022 è possibile anche se questi pagamenti di 12.000 euro non sono stati effettuati prima del 30 settembre 2022. L'unica condizione imposta dall'articolo 119, comma 8-bis del DL 34/2020, per la proroga in oggetto, infatti, è il solo fatto che «siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo» a fine settembre, indipendentemente dal pagamento entro questa data. L'unico termine usato dal legislatore diverso da «pagamento» che, invece, significa, per le persone fisiche «pagamento» (con bonifico «parlante» per i bonus edili) è «sostenimento delle spese» (che per le imprese, invece, in base al principio di competenza significa effettuazione dei lavori con Sal o ultimazione degli stessi). Anche analizzando i documenti richiesti dal parere n. 1/2022 di settembre 2022 della Commissione di monitoraggio istituita il 21 ottobre 2020 dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi del decreto del 28 febbraio 2017, n. 58, al fine di dimostrare il raggiungimento del 30% dell'intervento (complessivo o anche solo delle opere al 110%) entro il 30 settembre 2022, non sono incluse le copie dei pagamenti effettuati. Naturalmente, i bonifici parlanti devono essere effettuati entro la fine del 2022, per poter beneficiare del Superbonus. Altrimenti, se effettuati successivamente, spettano i bonus minori.

Pertanto, grazie alla correzione della versione della circolare n. 33/E/2022 da giovedì 6 ottobre 2022 a venerdì 7 ottobre 2022, possiamo affermare con certezza che ai fini del raggiungimento della percentuale del 30% richiesta « non rileva il pagamento dell'importo corrispondente al 30 per cento dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo ».

Inizio lavori anche dal 1° luglio 2022

La circolare agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022, n. 33/E, al paragrafo 7, ha chiarito che la **proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022** del 110% per le villette e le case a schiera delle persone fisiche, condizionata all'effettuazione dei lavori per almeno il 30% al 30 settembre 2022, è possibile **anche** nell'ipotesi in cui gli interventi «**siano iniziati dal 1° luglio 2022** ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data ».

Correzioni di errori, annullamento dell'accettazione dei crediti ceduti e remissione *in bonis*

L'agenzia delle Entrate, con la circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E, ha chiarito che, dopo l'accettazione da

parte del cessionario o del fornitore del credito acquistato, è possibile presentare via pec alle Entrate la «richiesta di annullamento dell'accettazione dei crediti ceduti», sottoscritta sia dal cedente (o dall'amministratore del condominio), sia dal cessionario o fornitore.

Inoltre, dopo questo annullamento, il contribuente beneficiario della detrazione potrà reinviare un **nuovo modello**, con gli **errori sostanziali (e/o formali) corretti**, avvalendosi, nel caso di termini ordinari già scaduti, anche della remissione *in bonis*, che consente, ad esempio, entro il 30 novembre 2022 di inviare le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue di quelle sostenute nel 2020, versando 250 euro di sanzioni.

Correzione tramite reinvio del modello entro il giorno 5 del mese successivo

Già quando è stato introdotto il modello di comunicazione delle opzioni delle cessioni dei crediti edili o dello sconto in fattura, il punto 4.7 del provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847/2020 ha previsto la **possibilità di annullare le comunicazioni già inviate** entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta di annullamento.

In alternativa all'annullamento, sempre entro lo stesso termine del quinto giorno del mese successivo a quello di invio, «può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente»; in questo caso, dopo l'invio della sostitutiva, il cessionario o il fornitore vedranno nella «Piattaforma cessione crediti» solo gli importi correttamente indicati con l'ultima comunicazione inviata (paragrafo 5 della circolare n. 33/E/2022).

Dopo il suddetto termine del quinto giorno del mese successivo a quello di invio, «ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti».

Correzione tramite rifiuto del credito nella piattaforma e reinvio di nuova comunicazione nei termini

Entro il giorno 10 del mese successivo all'invio, i crediti sono visibili dal cessionario o dal fornitore nella procedura web « **Piattaforma cessione crediti**» della loro area riservata dell'agenzia delle Entrate. In caso di errori nella comunicazione (sia formali che sostanziali), il cessionario o il fornitore possono rifiutare l'acquisto del credito, tramite la funzionalità «Accettazione crediti/sconti» presente nella suddetta Piattaforma, e questo rifiuto «rimuove, di fatto, gli effetti della comunicazione errata»; il cedente, beneficiario della detrazione, quindi, può trasmettere una nuova comunicazione corretta, a favore dello stesso o di altro cessionario, se il relativo termine non è scaduto. Altrimenti, se questo termine è scaduto, il cedente può avvalersi dell'istituto della remissione *in bonis*, se non sono scaduti i termini per la stessa (circolare n. 33/E/2022, paragrafo 5.4).

Queste correzioni tramite il rifiuto del credito nella Piattaforma (e l'eventuale reinvio di un nuovo

modello) sono possibili anche se il predetto termine del giorno 5 del mese successivo è già trascorso e, pertanto, non è più possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva di quella errata (paragrafo 5.1).

Il suddetto **rifiuto** tramite la Piattaforma **non** può essere **annullato successivamente** (paragrafo 5), mentre l'**accettazione** può essere **annullata con l'apposita istanza** denominata «Richiesta di annullamento dell'accettazione dei crediti ceduti» (paragrafo 5.3).

Naturalmente, queste operazioni incidono sui rapporti civilistici che intercorrono tra le parti della cessione del credito.

Errori formali

L'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura è considerata «valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione» in F24 dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto, se l'eventuale errore od omissione relativi ai «dati della comunicazione» possono essere definiti «**errori formali**», in quanto non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto.

Ciò è possibile, naturalmente, se «nella realtà» sussistono tutti i presupposti e i requisiti previsti dalle disposizioni di riferimento ai fini della spettanza della detrazione.

Ai fini dei successivi controlli, tuttavia l'intermediario, il cedente o l'amministratore di condominio (o il condòmino incaricato della trasmissione della comunicazione errata), deve «**segnalare**» all'agenzia delle Entrate, all'indirizzo di posta elettronica annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, l'**errore commesso** e **indicare i dati corretti**, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in quest'ultimo caso di firma autografa, va allegata copia del documento di identità).

Eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse all'agenzia delle Entrate, con differenti modalità, dovranno essere inviate nuovamente al suddetto indirizzo e con le suddette modalità.

Questa metodologia di risoluzione della problematica tramite pec si rende necessaria se non sono «state adottate le soluzioni ordinarie» descritte nei paragrafi 5 e 5.1 della circolare agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022, n. 33/E (rispettivamente di correzione dell'errore tramite reinvio del modello entro il giorno 5 del mese successivo al primo invio o tramite il rifiuto del credito nella Piattaforma da parte del cessionario/fornitore e reinvio di una nuova comunicazione nei termini) e «il credito derivante dalla comunicazione errata» è già stato accettato dal cessionario o dal fornitore (circolare n. 33/E/2022, paragrafo 5.1).

Sono errori formali del modello di comunicazione, ad esempio, quelli riferiti alle informazioni indicate:

- nel **frontespizio**, come i recapiti (e-mail e telefono), il codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica, l'indicazione dell'eventuale presenza dell'amministratore nel

campo «Condominio minimo», il codice identificativo dell'asseverazione presentata all'Enea per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus, il codice identificativo dell'asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista;

- nel **quadro A**, come l'indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020 o lo «stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione»;
- nel **quadro B**, i dati catastali;
- nel **quadro D**, la data di esercizio dell'opzione e la tipologia del cessionario.

Errore formale: non indicazione del n. di sal

Nella comunicazione del primo stato di avanzamento dei lavori (Sal), nell'omonimo campo, dev'essere indicato il valore «1», mentre nelle comunicazioni dei Sal successivi dev'essere indicato il numero di Sal a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della comunicazione relativa al primo Sal. In caso di mancata indicazione del suddetto valore «1» nella comunicazione del primo Sal, **non è possibile inviare le comunicazioni dei Sal successivi** nel modo sopra descritto. Secondo l'agenzia delle Entrate, per risolvere questo problema, è possibile trasmettere le comunicazioni dei Sal successivi al primo omettendo di indicare il numero di Sal a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima comunicazione. Anche in questo caso, è necessaria la suddetta pec alle Entrate, specificando i protocolli delle comunicazioni compilate in modo non conforme alle istruzioni e il numero di Sal cui si riferiscono.

Va inviata la comunicazione via pec all'agenzia delle Entrate anche se l'omessa l'indicazione del numero di Sal e del protocollo della prima comunicazione ha riguardato comunicazioni successive alla prima.

Errore formale: importo del credito trasferito inferiore alla detrazione spettante

Se nella comunicazione inviata è stato **indicato erroneamente un importo del credito ceduto o fruito come sconto inferiore** a quanto si intende effettivamente trasferire, il beneficiario può inviare, se nei termini previsto, un'altra comunicazione con le consuete modalità, indicando gli stessi dati, ma un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l'importo corretto e quello indicato nella precedente comunicazione.

Può essere capitato, ad esempio, l'errore di indicare, per il Superbonus del 110%, l'importo della spesa (corrispondente al 100%), sia nel campo della spesa sostenuta, sia in quello del credito ceduto. Per risolvere questa problematica, quindi, è possibile inviare un'ulteriore comunicazione con gli stessi dati della precedente comunicazione, « *ad eccezione dell'ammontare del credito ceduto, che sarà, invece, pari al 10 per cento della spesa complessiva* ».

Se, invece, la spesa indicata è inferiore a quella effettivamente sostenuta e conseguentemente un ammontare del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante, è possibile presentare un'altra comunicazione, in cui viene « *riportato il solo importo residuo della spesa e del corrispondente credito ceduto* ».

Errori sostanziali

Se nella comunicazione dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono stati commessi errori od omissioni che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto, si rientra nella fattispecie degli «**errori sostanziali**». La circolare n. 33/E/2022 riporta **tre esempi** di errori sostanziali:

- l'indicazione nella comunicazione di importi come spesa sostenuta e/o relativo credito ceduto superiori ai valori effettivi;
- l'errata indicazione del codice fiscale del cedente;
- «*l'errata indicazione del codice dell'intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa*».

Pertanto, non dovrebbe essere un errore sostanziale l'errata indicazione del codice dell'intervento che non comporta una variazione della percentuale di detrazione spettante, a patto che, si ritiene, vi sia capienza, per l'importo dell'intervento errato, nel limite di spesa del codice di intervento corretto (oltre che in quello errato, naturalmente).

Per risolvere errori od omissioni sostanziali di una comunicazione, prima che «il credito derivante dalla comunicazione errata» venga accettato dal cessionario o dal fornitore, innanzitutto devono essere «adottate le soluzioni ordinarie» descritte nei paragrafi 5 e 5.1 della circolare agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022, n. 33/E, costituite rispettivamente;

- dalla correzione dell'errore tramite reinvio del modello entro il 5 del mese successivo al primo invio;
- dal rifiuto del credito nella Piattaforma da parte del cessionario/fornitore, seguito dal reinvio di una nuova comunicazione nei termini.

Invece, se «il credito derivante dalla comunicazione errata» è già stato accettato dal cessionario o dal fornitore (circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E, paragrafo 5.1) per consentire la corretta circolazione dei crediti ed evitare difficoltà ai titolari delle detrazioni, oltre che ai cessionari e ai fornitori, è possibile precedere con «l'annullamento, su richiesta delle parti, dell'accettazione» da parte del cessionario o del fornitore di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette. Con l'«annullamento dell'accettazione del credito», viene ridotto l'importo del credito compensabile in capo al cessionario.

Considerando che l'accettazione del credito da parte del cessionario o del fornitore è già avvenuta, quindi, l'intero processo del primo trasferimento del credito è già terminato, l'«annullamento dell'accettazione del credito» può avvenire solo se vi è una apposita richiesta di tutti gli interessati. Pertanto, dev'essere richiesto tramite l'invio, all'indirizzo di posta elettronica annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, dell'istanza allegata alla circolare n. 33/E/2022,

denominata « ***Richiesta di annullamento dell'accettazione dei crediti ceduti***», sottoscritta sia dal cedente (o dall'amministratore del condominio oppure, in mancanza, dal condomino incaricato, per le comunicazioni errate relative alle parti comuni condominiali), sia dal cessionario o fornitore digitalmente o con firma autografa (in quest'ultimo caso di firma autografa, va allegata copia del documento di identità).

Solo dopo l'«annullamento dell'accettazione del credito», ne sarà data informazione agli interessati, i quali potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma stessa. Quindi, il beneficiario della detrazione potrà inviare una nuova comunicazione con le consuete modalità, se il relativo termine non è scaduto. Altrimenti, se questo termine è scaduto, il cedente può avvalersi dell'istituto della remissione in bonis, se non sono scaduti i termini per la stessa (circolare n. 33/E/2022, paragrafo 5.4).

La circolare consente anche di effettuare prima l'invio della nuova comunicazione corretta e successivamente di inviare la pec all'agenzia della suddetta istanza con firma congiunta di «annullamento dell'accettazione del credito». In questi casi, nelle more di questo annullamento, il credito a disposizione del cessionario, però, viene temporaneamente duplicato sulla Piattaforma e nel plafond consultabile nel cassetto fiscale del cessionario, in quanto ogni comunicazione successiva ad altre, inviata dopo il giorno 5 del mese successivo all'invio, si aggiunge alle precedenti (provvedimento n. 35873 del 2022). La circolare, quindi, consiglia al cedente di assicurarsi, eventualmente con impegno scritto, che il cessionario, nel frattempo, non ceda a terzi, né utilizzi in compensazione il credito relativo alla prima comunicazione errata.

All'«annullamento dell'accettazione del credito», comunque, non deve per forza seguire il reinvio di una nuova comunicazione tra le stesse parti del primo invio, in quanto il cedente e il cessionario possono, di comune accordo, rimuovere solo gli effetti della prima comunicazione errata.

Remissione *in bonis*

La comunicazione delle opzioni di cessione o sconto in fattura deve rispettare, come regola generale, il **termine di invio** alle Entrate del **16 marzo dell'anno successivo** a quello in cui sono state sostenute le spese. La comunicazione relativa alle rate residue non fruitive della detrazione dev'essere inviata entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. **Solo per le spese sostenute nel 2021 o per le rate residue di quelle sostenute nel 2020**, la scadenza del 16 marzo 2022 è stata **prorogata al 29 aprile 2022** (o al **17 ottobre 2022**, a determinate condizioni, per i soggetti Ires e i titolari di partita Iva).

Il mancato invio nei termini delle comunicazioni rende inefficaci le opzioni (circolare agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022, n. 33/E, paragrafo 5), quindi, anche se oggi viene eliminata una comunicazione con errori (formali o sostanziali) già inviata rispettando la propria scadenza del 29 aprile 2022 (tramite il rifiuto del

credito nella Piattaforma ovvero tramite l'invio via pec dell'istanza di «annullamento dell'accettazione del credito»), il cedente non può inviare un nuovo modello corretto nei termini ordinari (29 aprile 2022), perché già scaduti.

Per questo motivo, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile avvalersi dell'istituto della **remissione in bonis** dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16. La remissione *in bonis* può risolvere **anche i casi di mancato primo invio** della comunicazione di opzione entro il 29 aprile 2022.

Per la remissione *in bonis* devono essere rispettate tutte queste condizioni:

- la violazione non dev'essere già stata constatata e non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza;
- il contribuente deve avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme agevolative;
- il contribuente deve aver tenuto un « *comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione* »;
- il contribuente deve trasmettere la comunicazione « *entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile* » successiva all'ordinario termine annuale di trasmissione dell'opzione; ad esempio, per le spese sostenute nel 2021 (e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020), la comunicazione, tramite la remissione *in bonis*, può essere trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di invio del modello Redditi 2022 per il 2021 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);
- il contribuente deve versare contestualmente l'importo della sanzione di 250 euro (misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) tramite il modello F24 ELIDE, con codice tributo 8114 (risoluzione 11 ottobre 2022, n. 58/E), denominato «Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS» (già istituito con la risoluzione n. 46/E/2012 e successivamente modificato con la risoluzione n. 42/E/2018); nella sezione del «contribuente» del modello F24 ELIDE vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto ovvero, se i lavori sono eseguiti sulle parti comuni condominiali, del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell'invio della comunicazione; nel campo «Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare» va riportato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice 10, «cessionario/fornitore» da riportare nel campo «codice identificativo»; nel campo «anno di riferimento» va riportato l'anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell'opzione; è esclusa la compensazione con eventuali crediti e la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento.

Dal 16 luglio 2022 , solo le banche (o le società appartenenti ad un gruppo bancario, iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quindi non altri cessionari), possono cedere i crediti derivanti da bonus edilizi, che hanno acquisito da contribuenti o da imprese, **«sempre»** (cioè anche prima di effettuare le «due ulteriori cessioni» a soggetti qualificati) **a imprese o professionisti**, a patto che questi ultimi «abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo». In ogni caso, questi ultimi cessionari **non** avranno la facoltà di **ulteriore cessione**. Per la cessione ai correntisti (che agiscono come imprenditori o professionisti), pertanto, non è necessario che le banche cedenti abbiano già effettuato le 2 cessioni ai soggetti qualificati.

In particolare, i cessionari possono essere solo soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (cioè diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a, del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Per la circolare agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022, n. 33/E, il correntista che acquista dalla banca (o dalle società del gruppo bancario) i crediti fiscali, **non** è tenuto, ai fini della valutazione della sua diligenza nell'acquisizione del credito, a **effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente** quando ha acquistato il credito, solo se quest'ultima consegna *«al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa »* la necessaria diligenza all'atto dell'acquisto del credito ceduto.

Entrata in vigore

La circolare agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022, n. 33/E, ha confermato che questa nuova disposizione sulle cessione ai correntisti (imprese o professionisti) si applica alle **comunicazioni della cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'agenzia delle Entrate prima del 16 luglio 2022** (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti), pertanto, anche in caso di prima comunicazione di cessione o sconto in fattura inviata antecedentemente al 1° maggio 2022 (diversamente da quanto previsto dall'abrogato articolo 57 del decreto Aiuti).